

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

REVISORE UNICO

Verbale n. 6 del 23-12-2021

Oggetto: Parere accordo contratto collettivo decentrato integrativo anno 2021.

La sottoscritta Dott.ssa Casalis Silvia, revisore Unico

Vista l'ipotesi di accordo del contratto collettivo decentrato anno 2021 come da pre-intesa sottoscritta il 16-12-2021;

Vista la determinazione n. 89 del 11-11-2021, relativa alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 e 2021 con i relativi prospetti esso è impegnato al capitolo 2164/100 del bilancio 2021 e precisamente all'impegno n. 395. Mentre con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2000, nell'importo di € 2.827,60.;

Preso atto:

- che l'art. 5, comma 3, del contratto CCNL del 01-04-1999 per i dipendenti delle autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22-01-2004 prevede che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza*

rilievi, l'organo di governo dell'Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.”;

- che l'art. 40 comma 3 quinquies del D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 prevede che: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi e in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”;

- che l'art. 40 comma 3-sexties del D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 prevede che: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;

Inoltre l'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 prevede che: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti.”;

CONSIDERATO

che il parere del revisore attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità tecnica rispetto alle norme del CCNL;

CERTIFICA

che i costi della contrattazione decentrata sono compatibili con i vincoli di bilancio in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dal fondo e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spese del personale e pertanto valutata positivamente la compatibilità economica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'ipotesi di contratto integrativo decentrato come da pre-intesa del 16-12-2021.

Torino, lì 23-12-2022

Il Revisore
